

Rev.	Data	Descrizione Modifica	Redazione	Approvazione
0	05/05/2021	Prima emissione		
01	25/09/2022	Aggiornamento per adeguamento normativo		
02	31/10/2023	Aggiornamento per adeguamento normativo ed organizzativo		
03	03/01/2024	Aggiornamento normativo e adeguamento organizzativo		

Sommario

1.	<u>QUADRO NORMATIVO</u>	<u>3</u>
1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001.....	3
1.2	I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01.....	3
1.3	SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	9
1.3.1	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	9
1.3.2	SANZIONI INTERDITTIVE.....	10
1.3.3	CONFISCA	12
1.3.4	PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA	12
1.4	LE CONDIZIONI ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	13
1.5	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	14
2.	<u>IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO</u>	<u>15</u>
2.1	ABBREVIAZIONI E SIGLE	15
2.2	L'IDENTITÀ DI GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE.....	16
2.3	L'ATTIVITÀ	17
2.4	L'ORGANIZZAZIONE	18
2.4.1	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	18
2.5	OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	23
2.6	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	24
2.7	MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	25
2.8	APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO	26
3.	<u>POTENZIALI AREE A RISCHIO E PROCESSI STRUMENTALI</u>	<u>26</u>
4.	<u>PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO</u>	<u>27</u>
5.	<u>DESTINATARI DEL MOGC</u>	<u>28</u>

6.	<u>ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	<u>29</u>
6.1	I REQUISITI.....	29
6.2	INDIVIDUAZIONE	30
6.3	NOMINA	30
6.4	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
6.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
6.5.1	SEGNALAZIONE DAI DESTINATARI E SOGGETTI TERZI	31
6.5.2	OBBLIGHI INFORMATIVI.....	33
6.6	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
7.	<u>INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO</u>	<u>33</u>
8.	<u>SISTEMA SANZIONATORIO, DISCIPLINARE E CIVILISTICO</u>	<u>34</u>
8.1	PRINCIPI GENERALI.....	34
8.1.1	RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO	34
8.1.2	RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI	35
8.2	VIOLAZIONE DEL MODELLO	35
8.2.1	SEGNALAZIONE VIOLAZIONE WHISTLEBLOWING.....	35
8.3	CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	36
8.4	SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	36
8.5	SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON POSIZIONE DIRIGENZIALE	38
8.5.1	PROCEDURA SANZIONATORIA.....	38
8.6	SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	38
8.7	SANZIONI PER I SINDACI E MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO	39
8.8	SANZIONI PER COLLABORATORI, FORNITORI, PARTNERS E TERZI.....	39
9.	<u>COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</u>	<u>39</u>
10.	<u>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO</u>	<u>40</u>

1. Quadro Normativo

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., che in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Tale Decreto stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato sia stato compiuto.

Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal Decreto. L'art. 4 del Decreto possono essere:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi [Soggetti Apicali];
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati [Soggetti Sottoposti]. Rientrano tra i Soggetti Sottoposti: i dipendenti – ossia i soggetti che hanno con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato; nonché tutti "tutti quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo (es. agenti di commercio, collaboratori ex art. 409 del codice di procedura civile, consulenti e professionisti)

1.2 I reati previsti dal D.lgs. 231/01

ART. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
	<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione di erogazioni pubbliche – art. 316 bis c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche – art- 36 ter c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640, comma 2 n. 1 c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p. - Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p. - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo – art. 2 L n. 898/1986 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) – introdotto dalla Legge 137/2023 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) – introdotto dalla Legge 137/2023
ART. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti informatici – art. 491 bis c.p.

	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche- art. 617 quater c.p. - Detenzione, diffusione o installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici -art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica – art. 640 quinquies c.p. - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – art. 1 comma 11 D.L. n. 105/2019
<p>Art. 24 ter</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione di tipo mafioso anche straniera – art. 416 bis c.p. - Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416-ter c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione - art. 630 c.p. - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 - art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.
<p>Art. 25</p>	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319 bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322 bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346 bis c.p. - Peculato - limitatamente al primo comma, art. 314 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui - art. 316 c.p. - Abuso d’ufficio - art. 323 c.p.
<p>Art. 25 bis</p>	<p>Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione di monete - art. 454 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p.

	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.
Art. 25 bis 1	<p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" - art. 513-bis c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517-ter c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517-quater c.p.
Art. 25 ter	<p>Reati societari</p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.- Fatti di lieve entità - art. 2621-bis c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c. - Impedito controllo - art. 2625, comma 2, c.c. - Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c.- - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629-bis c.c. - Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c. - Aggiotaggio - art. 2637 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, comma 1 e 2, c.c. - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare - art. 54 D.lgs. 19/2023)
Art. 25 quater	Reati con finalità di terrorismo
Art. 25 quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale

	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p. - Prostituzione minorile - art. 600 bis c.p. - Pornografia minorile - art. 600 ter c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico - art. 600 quater c.p. - Pornografia virtuale -art. 600 quater.1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinques c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018] - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - art. 603 bis c.p. - Adescamento di minorenni -art. 609 undecies c.p.
Art. 25 sexies	<p style="text-align: center;">Reati di abuso di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione del mercato – art. 185 D.lgs. n. 58/1998 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate – art. 184 D.lgs. n. 58/1998
Art. 25 septies	<p style="text-align: center;">Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lesioni personali colpose -art. 590 c.p. - Omicidio colposo - art. 589 c.p.
Art. 25 octies	<p style="text-align: center;">Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione – art. 648 c.p. - Riciclaggio – art. 648 bis c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p. - Autoriciclaggio – art. 648 ter 1 c.p.
Art. 25 octies 1	<p style="text-align: center;">Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493 ter c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493 quater c.p. - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale - art. 640 ter c.p. - Trasferimento fraudolento di valori (art. 152 bis) – introdotto dalla Legge 137/2023 - Altre fattispecie
Art. 25 novies	<p style="text-align: center;">Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (modificato dalla L 93/2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere

	<p>letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377 bis c.p.
Art. 25 undecies	Reati ambientali (modificato dalla Legge 137/2023)
	<ul style="list-style-type: none"> - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018] - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) - Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279) - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 8modificato dal D.L. 20/2023)
	<ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, comma 3, 3bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. 286/1998 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998
Art, 25 terdecies	Razzismo e Xenofobia

	<ul style="list-style-type: none"> - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazioni razziale, etnica e religiosa – art. 640 bis c.p.
Art. 25 quaterdecies	Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25 quinquiesdecies	Reati tributari
	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Art. 25 sexiesdecies	Contrabbando
	<ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
Art. 25 septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
	<ul style="list-style-type: none"> - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
Art. 25 duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
	<ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio di beni culturali – art. 518 sexies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 518 terdecies c.p.

Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva - Costituiscono presupposto di responsabilità amministrativa per fatti dipendenti da reato:

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali - costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- **Disposizioni contro** le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

1.3 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- Sanzione amministrativa pecuniaria
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

1.3.1 Sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli artt. 10 e ss. del Decreto e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

La sanzione pecuniaria è applicata per "quote" e determinata dal giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente. All'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Valore economico di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549. Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione".

Come affermato nella Relazione al Decreto “*Quando alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. [...] Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’art. 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Esso sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della stessa.

Riduzioni	Presupposti
1/2 < € 103.291/00	<ul style="list-style-type: none"> • L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità
Da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso; ovvero • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi
Da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso; e <p>È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi</p>

1.3.2 Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste. Esse sono:

- Interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Affinché possano tali sanzioni essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 231/01, ossia:

a. *"L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*

Ovvero

b. *"in caso di reiterazione degli illeciti"*.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17 del Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso"*;

b) *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*

c) *"l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca"*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ai sensi dell'art. 13, comma 2 D.Lgs. 231/01.

Tale previsione soggiace alla sola eccezione prevista per le sanzioni interdittive comminate per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto 231¹. In tali casi, infatti, la sanzione ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei Soggetti Apicali e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei Soggetti Sottoposti. Tuttavia, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dal citato art. 13 del Decreto qualora, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze

¹ Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). Corruzione in atti giudiziari (art. 219 ter c.p.). Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

La scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal magistrato sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 D.lgs. 231/01).

Parimenti, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 231/01, qualora sussistano gravi indizi per rimettere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo per cui si procede, su richiesta del pubblico ministero il giudice può decidere con ordinanza l'applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

1.3.3 Confisca

Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o dal profitto (utilità economica immediata ricavata) dal reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

1.3.4 Pubblicazione della sentenza di condanna

LA pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più testate giornalistiche, per estratto e per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'art. 3 del Decreto; ovvero
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese di procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'art. 54 del Decreto.

1.4 Le condizioni esimenti la responsabilità amministrativa

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto ne prevede l'esonero, qualora l'Ente dimostri che:

- "a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza".*

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere – per essere efficacemente strumento di esonero - alle seguenti esigenze:

- A. Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
- B. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- C. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- D. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- E. Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Pertanto, ove il reato venga commesso da **soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa** dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- A. L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- B. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- C. I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- D. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da **soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati**, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Si precisa che detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.5 Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

L'azienda aderisce a Confindustria, la quale ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.n.231/01", approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- a) Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto.
- b) Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- **Codice Etico**, che fissa le linee generali di comportamento;
- **Sistema organizzativo** volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- **Individuazione e documentazione dei potenziali rischi** ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- **Procedure manuali ed informatiche**
- Articolazione di un **sistema di poteri autorizzativi e di firma**, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- Adeguato **Sistema di controllo e gestione**

- Adeguato **piano di Comunicazione al personale e sua formazione**
- **Sanzioni disciplinari** in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Applicazione del principio di segregazione dei compiti
- Documentazione dei controlli
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure.
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - Autonomia e indipendenza
 - Professionalità
 - Continuità di azione
 - Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
 - Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Ai sensi dell' art. 6, comma 2 bis del Decreto, la predisposizione del modello Organizzativo deve prevedere **idonee procedure e canali per le segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello, c.d. "Whistleblowing"**.

2. Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

2.1 Abbreviazioni e sigle

Si riporta di seguito un elenco di riepilogo delle abbreviazioni utilizzate all'interno del presente documento.

GRIFO - Gruppo Grifo Agroalimentare

MOGC – Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Codice Etico – Codice Etico e Comportamentale

PG – Procedure di gestione

P INT – procedure di controllo

OdV – Organismo di Vigilanza

DG – Direttore Generale

RAMM - Responsabile Amministrativo

RFIN - Responsabile Finanza

DIROP – Direttore Operation

RCGEST – Responsabile Controllo di Gestione

RLOG – Referente Logistica e Magazzino

UO – Ufficio ordini

RSI – Responsabile Sistemi Informativi

RRUP – Responsabile Risorse umane

DQSA – Responsabile Qualità Sicurezza Ambiente

RCP – Responsabile Personale e Paghe

RMKTPRO – Responsabile Marketing & Comunicazione prodotto

RMKTIST – Responsabile Marketing Istituzionale

RILP – Responsabile Impianti e Linee Produzione

CQ – Uff. Controllo Qualità

RDP – Referente di Produzione

RSPP – Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione

RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

MC – Medico Competente

DVR – Documento di valutazione dei Rischi

DUVRI – Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti

2.2 L'identità di Gruppo Grifo Agroalimentare

Gruppo Grifo Agroalimentare produce benessere alimentare garantendo, nei vari processi di filiera, la massima trasparenza sia sull'origine della produzione sia sui metodi utilizzati nella trasformazione che garantiscono massima attenzione ai parametri di qualità e di rispetto verso l'ambiente.

Il Gruppo Grifo aspira ad essere un punto di riferimento nel mercato assumendo il ruolo di protagonista capace di preservare le origini, le tradizioni e gli antichi sapori di una terra ancora molto generosa, al fine di soddisfare le aspettative dei consumatori.

Il suo "core business" è rappresentato dai prodotti agricoli più tipici del territorio appenninico. Organizzato in cinque divisioni di trasformazione è caratterizzato dai rispettivi brand: in primo luogo il latte e i suoi derivati con il marchio Grifo Latte; prodotti a pasta filata Colfiorito, prodotti caseari Norcia, Legumi dell'Umbria nel sito di Fossato di Vico, la gastronomia Corradi Umbria & Sapori.

Il Gruppo Grifo Agroalimentare, oggi come domani, si impegna:

- a sviluppare le produzioni agricole dei propri soci con l'obiettivo del massimo rispetto della tradizione e della permanenza dell'uomo sui territori;
- a qualificare tutti i prodotti indicando l'origine in etichetta per garantire trasparenza, bontà e genuinità nell'ottica della sicurezza alimentare;
- a collaborare con chi ha a cuore il bene comune della gente (istituzioni, cittadini, forze sociali, consumatori, ecc.) per la crescita del territorio, dell'economia, della cultura.
- a rispettare principi etici nella produzione e nella trasformazione dei prodotti rispettando le regole e le normative in essere in materia di lavoro, ambiente, sanità, ecc.

COME CI VEDIAMO PROIETTATI NEL FUTURO

Ci piace immaginare il nostro Gruppo come uno degli ambasciatori nel mondo del nostro modo di essere: genuini, spontanei, trasparenti, attaccati al buon vivere e rispettosi degli altrui gusti e sensibilità.

Vogliamo essere un'azienda che sa crescere senza perdere le sue caratteristiche di artigianalità e la sua passione nel fare le cose.

Vogliamo avere sempre la testa alta nell'affermare ciò che siamo e ciò che sappiamo fare bene e con dedizione.

Vogliamo lavorare sempre con la convinzione di essere una piccola parte di un tutto più importante.

Vogliamo far sentire tutti coloro che acquistano i nostri prodotti partecipi della vita di una azienda e delle oltre 1500 persone (produttori agricoli, lavoratori, venditori, ecc.) che costituiscono gli occupati della filiera Grifo e delle loro famiglie.

Vogliamo far percepire la cooperativa come bene comune della collettività e del nostro territorio.

2.3 L'attività

Le attività si allocano in 5 siti produttivi: Ponte S. Giovanni, Norcia, Colfiorito, San Andrea d'Agliano e Talla.

Sito Produttivo di Ponte S. Giovanni - Nel sito produttivo di Ponte San Giovanni avviene la lavorazione del latte fresco, latte fresco alta qualità, latte UHT e materie grasse: panna fresca, panna UHT e mascarpone.

I prodotti confezionati a Ponte San Giovanni sono caratterizzati dall'origine del latte "100% Umbria" e dall'origine del latte "100% Appennino Umbro-Marchigiano".

In questo plesso è ubicata la sede legale della cooperativa.

Sito Produttivo di Norcia - Il Caseificio di Norcia produce formaggi freschi e stagionati con latte vaccino, ovino e misto, ricotta vaccina, ovina e mista, ricotta salata di Norcia, formaggi a pasta filata stagionata, stracchino e primo sale.

Sito Produttivo di Colfiorito - Il Caseificio di Colfiorito rappresenta il fiore all'occhiello del gruppo nella produzione della pasta filata fresca, con una ampia gamma di prodotti caratterizzati dall'origine del latte "100% dell'Appennino Umbro-Marchigiano".

A Colfiorito vengono prodotte mozzarelle da banco assistito, da libero servizio e da pizzeria; la ricotta omogenizzata da libero servizio e per la rilavorazione.

Sito Produttivo di San Andrea d'Agliano - Struttura di preparazione di specialità gastronomiche e il marchio "Corradi". Corradi vanta un vasto assortimento di preparazioni che interpretano con creatività e raffinatezza i piatti del territorio con una forte attenzione alla qualità delle materie prime: "Umbria in Tavola con Grifo". Produce salse e condimenti, primi e secondi piatti, contorni, forneria dolce e salata.

Sito Produttivo di Talla - Il Caseificio di Talla è stato acquisito nel 2019 ed è specializzato nella produzione del Pecorino con particolare attenzione nella trasformazione della materia prima e nella selezione degli allevamenti. Il Pecorino varia da Fresco a Pasta Molle ad un Gessato Stagionato da 45 a 180 giorni.

2.4 L'Organizzazione

2.4.1 Sistema di amministrazione e controllo

Il sistema di Amministrazione adottato è quello tradizionale.

La Cooperativa Gruppo Grifo Agroalimentare è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, salvo specifiche attribuzioni previste dallo Statuto, è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, di provvede al raggiungimento degli scopi sociali e attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato parte dei suoi poteri al suo Presidente ed al Comitato Esecutivo, il quale cura l'adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'impresa dell'assetto organizzativo, amministrativo e sindacale.

Il controllo contabile è stato affidato ad una società di revisione.

2.4.1.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo

Il Presidente del CdA è il rappresentante legale delle Cooperative, delegato per i poteri come da statuto sociale e delega all'uopo conferita dal CdA.

Il Comitato Esecutivo ha delegato tutte le competenze previste per il Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelle non delegabili e quindi di stretta competenza del Consiglio stesso, nonché di prendere provvedimenti di qualsiasi natura su questioni di carattere d'urgenza, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

2.4.1.2 Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore Legale ha la funzione di accertare la situazione patrimoniale e il profitto delle imprese oltre a scoprire e identificare eventuali errori sostanziali e frodi (ovvero accertare che il bilancio è veritiero e corretto).

2.4.1.3 Procuratore QHSE

Il nominato Procuratore assume la funzione di delegato per la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché dell'ambiente per l'intero complesso aziendale, con poteri di spesa, di firma e rappresentanza legali in materia.


2.4.1.4 Il Direttore Generale




Procuratore con poteri di spesa, incasso, potere contrattuale per il conferimento di incarichi, assunzioni e gestione rapporti con dipendenti, inclusi la sottoscrizione accordi collettivi, transattivi sia in sede amministrativa che giudiziale (ad eccezione di ruoli dirigenziali).

Coordina e ottimizza le attività operative dell'azienda e vigila affinché agli obiettivi posti dalla società corrispondano dei risultati. Ha poteri di gestione e organizzazione dei comparti dell'azienda e di comunicazione con l'esterno: fornitori, collaboratori e sindacati, nonché di rappresentanza, così come delegato con procura dal Consiglio di Amministrazione.


2.4.1.5 Organigramma e Funzioni

Oltre alle funzioni apicali sopra richiamate, come previste dallo Statuto, sono state individuate le specifiche funzioni dell'organizzazione, come di seguito rappresentate e di cui è presente nel Sistema di Gestione Integrato dettagliato mansionario che individua per ciascuna figura le aree di attività, responsabilità, poteri e autorità.





Modello ex 231/01 e Architettura Org.va



(*) = vedasi ref. Manutenzioni su Dix, Operation

2.4.1.6 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, il Gruppo Grifo Agroalimentare ha deciso di adottare un sistema di deleghe di poteri e di funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

L'organigramma aziendale, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, nonché corredato delle Job Description che individuano mansioni, compiti, responsabilità e autorità di ogni singola funzione di gruppo, è disponibile presso la sede Centrale di Gruppo Grifo Agroalimentare e comunicato a tutte le funzioni e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello 231 (Sezioni della Parte Speciale) prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;

- delle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da assicurare la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione;

Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Tali limitazioni sono determinate all'interno degli atti di delega di responsabilità.

Il superamento di tali limiti quantitativi può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando separazione ed indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono stati affidati i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato un principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai protocolli ed alle procedure previsti nel Modello 231 sono ammesse in caso di emergenza oppure di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

2.4.1.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello 231 (Parte II) di Gruppo Grifo Agroalimentare prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le modalità di gestione assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

2.5 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Gruppo Grifo Agroalimentare è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato e mantiene attivo un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la costante rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda.
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale.
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

Grifo si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali

nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

2.6 Elementi fondamentali del Modello

I punti fondamentali individuati da Grifo nella definizione del proprio Modello possono essere così brevemente riassunti:

- a) Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio ("**Mappatura attività/rischi-reato**");
- b) Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo;
- c) Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito in azienda sia a componenti interni che esterni all'azienda, e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- e) Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- f) Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- g) Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sulle disposizioni delle norme volontarie in materia di cui di Qualità, Tracciabilità e Rintracciabilità, volontario in materia di Ambiente e Sicurezza in logica delle norme:

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 14001:2015
- UNI ISO 45001:2018

Sono parte integrante del Modello 231.

Ulteriormente, la Società ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

2.7 Modello, Codice Etico e Sistema Disciplinare

Grifo ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che Grifo ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico e Comportamentale possono essere così riepilogati:

- A. Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- B. Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- C. Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla Società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali.
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto.
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

2.8 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

3. Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

Allegato al Modello Organizzativo, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, è stata predisposta una "**Mappatura dei rischi-reato/processo**", con identificazione, analisi e valutazione puntuale, per ogni attività di processo, di rischi-reato potenzialmente applicabili.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna attività dei singoli processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	$\geq 30\%$	Altissimo	5
Alta	$5\% \leq P < 30\%$	Alto	4
Moderata	$1\% \leq P < 5\%$	Moderato	3
Bassa	$0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	2
Remota	$< 0,01\%$	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 6 mesi
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 3 mesi

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello.

Si precisa che i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali.

Grifo si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (D.Lgs 81/2008 s.m.i.).

4. Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

A. **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale.

B. **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati.

Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:

- Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
- Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- Chiara definizione della responsabilità delle attività;
- Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.

C. **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

D. **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa.

E. **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali.


F. **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle diverse Sezione della Parte Speciale del presente Modello.

5. Destinatari del MOGC

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari



L'organizzazione prevede, inoltre, a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello 231 le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

6. Organismo di Vigilanza

6.1 I requisiti

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia e indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Comitato Esecutivo.
- **Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.

- **Continuità di azione**, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

6.2 Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri;
- Il Presidente del CdA, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente al Presidente del CdA;
- Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

6.3 Nomina

Il CdA provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal CdA.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

6.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame.

L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- Assicurarsi i flussi informativi di competenza;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente del CdA e dal CdA, ovvero dal Comitato esecutivo e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

6.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

6.5.1 Segnalazione dai Destinatari e soggetti terzi

L'art. 6, comma 2, lett. D del D.Lgs 231/01fa espresso riferimento a specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del MOGC.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione attinente a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o a violazioni del MOGC, attraverso l'invio di segnalazioni tramite canali dedicati, implementati da Grifo, ovvero:

- Piattaforma web disponibile all'indirizzo <https://www.gruppogrifo.it>;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata odv@pec.grifolatte.it
- a mezzo posta a/r, con dicitura in busta "personale riservata" indirizzata all'OdV presso la sede sociale di Ponte San Giovanni (PG) Strada de' Loggi n. 59

Per quanto attiene alla gestione delle Segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, ex D.Lgs. 24/2023, si rinvia alla procedura "**P.INT. 12 – Procedura di Segnalazione - Whistleblowing**" disponibile sulla rete intranet e sul sito web aziendale; precisando però che:

l'OdV manterrà un apposito e differente registro informativo dando conto del:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- a) l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;
- b) l'OdV agirà in osservanza delle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza e, nella gestione della Segnalazione, farà in modo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, direttamente o indirettamente collegata alla selezione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- c) le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'OdV ed ai soggetti da questi designati per supportarlo nella gestione delle segnalazioni;

- d) l'OdV dovrà altresì notiziare il Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alle Segnalazioni ricevute.

6.5.2 Obblighi informativi

In ogni caso, oltre alle segnalazioni precedentemente menzionate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- a) I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- b) I rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali, dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- c) Le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) I provvedimenti e/o notizie provenienti dalle Autorità competenti a seguito di visite ispettive effettuate nei confronti della Società e da cui sono emerse violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/01;
- e) Le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società che impattano sulla normativa ex D.Lgs. 231/01;
- f) Inoltre, all'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

6.6 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Sono assegnate all'OdV di Gruppo Grifo due linee di reporting:

1. Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, direttamente al Presidente del CdA;
2. Su base periodica, con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione – e per conoscenza anche al Collegio Sindacale – annualmente un rapporto scritto sull'attività svolta e sull'attuazione del Modello.

L'OdV promuove specifiche iniziative per la formazione dei destinatari del Modello.

7. Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, Grifo assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

Grifo predispone, periodicamente, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

8. Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

8.1 Principi generali

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Il citato art. 6, comma 2 bis, lettera d), inoltre, prescrive che siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione delle sanzioni ivi descritte prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal MOGC sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. 231/01.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello lede di per sé sola il rapporto di fiducia in essere con la Grifo e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale. Ciò avviene anche per garantire il rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione e dell'irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia con riferimento al rapporto di lavoro subordinato.

8.1.1 Rapporti di lavoro subordinato

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2106 c.c., specifica, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle

fattispecie ivi contemplate, i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente.

Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c..

8.1.2 Rapporti con altri soggetti

Nell'eventualità in cui qualsiasi soggetto contrattualmente in contatto con Grifo (indipendentemente dalla natura formale o meno del rapporto), con espressa esclusione dei soli Dipendenti, violi le norme e le disposizioni previste dal Modello troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal presente Sistema Sanzionatorio al paragrafo 8.8, i cui principi generali devono ritenersi ad ogni effetto di legge e contratto parte integrante degli accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

8.2 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse.
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

8.2.1 Segnalazione violazione Whistleblowing

Il provvedimento Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali " è gestito nella procedura di controllo "**P.INT. 12 – Procedura di Segnalazione - Whistleblowing**" con relativa modulistica e istruzioni distribuite a tutto il personale all'atto di nuova assunzione e reperibile sul sito intranet.

La gestione della segnalazione delle violazioni con l'avvento del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023, rimane di competenza dell'OdV nel caso di utilizzo di canali di segnalazioni interne.

Per le violazioni denunciate attraverso un canale di segnalazione esterna il gestore unico è l'ANAC.

8.3 Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a. Elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- b. Rilevanza degli obblighi violati;
- c. Potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- d. Livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- e. Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- f. Eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione prescindendo dall'eventuale instaurazione e dell'esito di un giudizio penale.

8.4 Sanzioni per il personale dipendente

Qualora venga accertata, ad opera dei dipendenti con qualifica di "operaio", "impiegato", "quadro" o "dirigente", una o più delle violazioni indicate al paragrafo 8.2, in ragione dei criteri di cui al paragrafo 8.3 sono comminati, sulla base del CCNL di categoria applicato, fatto salvo quanto indicato nel sistema disciplinare in uso presso la Società, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- A. Richiamo verbale** – incorre nel provvedimento il dipendente che commetta, per negligenza, imperizia o imprudenza una violazione tra quelle indicate al paragrafo 8.2 che precedere o adotti nell'espletamento di attività comportamenti non conformi a quanto portato a conoscenza attraverso ordini di servizio interni o altri analoghi mezzi idonei, a condizione che da ciò derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal D.Lgs. 231/01;

- B. Ammonizione scritta** – per mancanze di minor rilievo; ovvero
- C. Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione** – per mancanze di maggior rilievo, oppure quando il dipendente abbia commesso recidiva negli ultimi due anni, per comportamenti sanzionati con ammonizione scritta; ovvero
- D. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni** – qualora il dipendente con una unica condotta abbia commesso più infrazioni sanzionabili con la multa, oppure recidiva negli ultimi due anni, per comportamenti già sanzionati con la multa

Applicabili al dipendente che:

- Ometta di svolgere un'attività a lui assegnata oppure di sua competenza in forza di quanto previsto dal Modello;
- Nell'espletamento della propria attività per più grave negligenza, imprudenza o imperizia rispetto a quella che può dar luogo ad un richiamo verbale, commetta una violazione indicata nel precedente par. 8.2, da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale o indiretto, di commissione di un reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- Contravvenga ad espressi divieti risultanti dal Modello.

E. Licenziamento con preavviso – comminato al dipendente che, con grave negligenza, imperizia o imprudenza, commetta una violazione di cui al par. 8.2, ovvero eluda in maniera fraudolenta una regola contenuta nel medesimo paragrafo, assumendo comportamenti deliberatamente non conformi alle prescrizioni contenute nel Modello, tali da:

- Costituire delitto ai sensi della legge, ovvero
- di maggiore gravità e rilievo rispetto a quanto previsto nei precedenti punti B., C., D.

F. Licenziamento senza preavviso – comminato al dipendente che:

- tenga comportamenti per gravissima negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a commettere una violazione di cui al par. 8.2, eludendo in maniera fraudolenta una regola ivi contenuta, ovvero assumendo una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e il suo comportamento sia di tale gravità da costituire delitto ai sensi della legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocimento morale o materiale alla Grifo;
- Abbia commesso recidiva, negli ultimi due anni, che sia stata sanzionata con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva) .

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

8.5 Sanzioni per il personale dipendente con posizione Dirigenziale

Le medesime sanzioni previste dal paragrafo precedente sono applicabili anche al personale dipendente in posizione "dirigenziale", per quanto e soltanto se compatibili con le previsioni del CCNL di riferimento.

In ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la qualifica di dirigente può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra qualifica, a fronte della medesima violazione.

Nel valutare la gravità della violazione compiuta dal personale con la qualifica di "dirigente", la Grifo tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del dirigente interessato con riferimento all'area operativa in cui si è verificata la violazione, nonché dell'eventuale coinvolgimento, nella violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.

8.5.1 Procedura sanzionatoria

Grifo adotta una procedura sanzionatoria aziendale standard per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri dipendenti, ivi inclusi i dirigenti, e per l'irrogazione delle relative sanzioni. Tale procedura rispetta le forme, le modalità e le tempistiche previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 7 della Legge 300/70), dal CCNL applicato, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il funzionamento e la corretta applicazione delle procedure di contestazione e sanzionamento degli illeciti disciplinari viene costantemente monitorato dalla Direzione del Personale, dal DG e dall'OdV.

8.6 Sanzioni per gli Amministratori

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per il Gruppo Grifo.

Nel caso in cui si riscontri una violazione prevista al par. 8.2, ovvero una elusione fraudolenta di una regola contenuta nel Modello da parte di uno o più Amministratori della Grifo, l'OdV informerà senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente del CdA, l'OdV informerà senza indugio il Presidente del Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie nonché le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

8.7 Sanzioni per i Sindaci e membri del Comitato Esecutivo

Nel caso in cui venga commessa una violazione prevista dal precedente par. 8.2, ovvero si verifica una elusione fraudolenta di una regola contenuta nel Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, o del Comitato Esecutivo e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà convocato il Consiglio di Amministrazione al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

8.8 Sanzioni per Collaboratori, Fornitori, Partners e Terzi

Nel caso in cui venga commessa una violazione prevista dal precedente par. 8.2, ovvero si verifica una elusione fraudolenta di una regola contenuta nel Modello da parte di Collaboratori, Fornitori, Partners e Terzi, Grifo, a seconda della gravità della violazione:

- Richiamerà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto; ovvero
- Avrà titolo, per espresso disposto contrattuale, di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti suddetti.

9. Comunicazione e diffusione del Modello

Gruppo Grifo promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari e di tutti gli Stakeholder.

Il Modello è comunicato, a cura dell'Ufficio del Personale, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. bacheca aziendale, invio per posta elettronica, ecc.), ivi compreso il sistema intranet aziendale. Sono stabilite a cura dell'Ufficio del Personale, sentito l'Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società, dei Collaboratori, Fornitori, Partners.



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

MOGC 231 – GEN

Rev.03 data
03/01/2024

Pagina 40 di 40

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice di Condotta del Gruppo Grifo.

La Parte Generale del Modello è resa disponibile a tutti i soggetti interessati e al mercato mediante pubblicazione sul sito internet aziendale dalla funzione IT.

10. Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta e tempestivamente, eventuali aggiornamenti normativi o cambiamenti societari nell'ambito della materia d'interesse, che possano portare all'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello. L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal Consiglio di Amministrazione devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza. Le modifiche che riguardano le procedure aziendali a supporto del Modello sono adottate direttamente dalle funzioni aziendali interessate che ne trasmettono informativa all'Organismo di Vigilanza.